

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 013.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. In favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente decreto-legge, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, sino al 31 dicembre 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 019.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 020.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e delle cambiali e dei contributi agrari ».

**1-ter. 02.** Di Gioia, Bonito, Folena.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento ».

**1-ter. 03.** Di Gioia, Bonito, Folena.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a

formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 015.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. I Commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma; i Commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

**1-ter. 016.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 1997, n. 2622, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

**1-ter. 017.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di ulteriori sei mesi.

**1-ter. 026.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1.

**1-ter. 014.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali,

attribuite all'erario ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sono destinate alla ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, le somme di cui al precedente periodo sono destinate alla ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 018.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002 sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**1-ter. 024.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Sono assegnati ulteriori 40 milioni di euro in favore delle province di Catania, Messina, Siracusa e Reggio Calabria per fronteggiare i gravi danni causati al settore agricolo provocati dalla caduta di cenere lavica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**1-ter. 022.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. In favore del settore agricolo della Sicilia orientale e del comprensorio del Reggino, in Calabria, colpito dalla cenere lavica derivante dall'eruzione dell'Etna, sono stanziati 25 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1-ter. 023.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca pubblici italiani del fenomeno eruttivo sotto-

marino che interessa la costa al largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**1-ter. 027.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Agli enti locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

\* **1-ter. 025.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Agli Enti Locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

\* **1-ter. 04.** Di Gioia, Bonito, Folena.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. A valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche finanziati ai sensi del presente decreto-legge sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

**1-ter. 030.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-ter. 028.** Lettieri, Molinari.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è riconosciuto nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate e ulteriori danni abbiano poi subito in conseguenza della successiva alluvione del novembre 2000, anche se non abbiano presentato nel termine prescritto richiesta di indennizzo per il primo evento alluvionale, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra il primo e il secondo evento alluvionale.

**1-ter. 05.** Patria, Zanetta, Rosso.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione pre-

vista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

**1-ter. 06.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-quater.** — 1. Sono incluse nei finanziamenti previsti dalla presente legge, tutte le aree, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, alle quali è stato riconosciuto dal Sistema Sismico Nazionale, di essere state colpite da eventi sismici con un grado di macro-sismica pari o superiore a cinque punti.

**1-ter. 07.** Di Gioia, Bonito, Folena.

**(A.C. 3664 — Sezione 7)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in corso di conversione vede, tra gli altri, come destinatari i comuni della provincia di Catania investiti dal violento sisma del 29 ottobre 2002;

già in passato, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, contenente la disciplina degli interventi di emergenza, il Governo era intervenuto per dare una prima e concreta risposta alle esigenze delle comunità locali;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge stabilisce che alla ripartizione dei fondi si provvede con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi in accordo con le regioni interessate;

i cittadini guardano con fiducia alla destinazione delle risorse finanziarie, ma esprimono timore per i tempi lunghi della ricostruzione a causa della pesantezza della macchina burocratica;

ancora ad oggi risulta, dai dati forniti dal Dipartimento regionale della protezione civile, che sono almeno tremila le abitazioni dichiarate inagibili per il crollo parziale o per le lesioni subite,

impegna il Governo

a privilegiare, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto della provincia di Catania, gli interventi di recupero e ripristino del patrimonio edilizio privato, in particolare per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, al fine di soddisfare le urgenti necessità dei cittadini così gravemente danneggiati.

9/3664/1. Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

premessi che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

una prima risposta alle esigenze delle popolazioni colpite è stata data dal Governo con il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, è intervenuta successivamente a disciplinare e a definire le modalità degli interventi di emergenza;

il quadro normativo sta ora concludendosi con la conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

com'è noto, i processi di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o calamità si sono presentati in passato sempre complessi e articolati;

il territorio della provincia di Catania, duramente colpito dal sisma, ha bisogno non solo di adeguate risorse finanziarie ma anche di garanzie certe in ordine alle procedure e ai tempi della ricostruzione, in assenza delle quali, il problema rischia inevitabilmente di ripresentarsi negli anni a venire con ulteriori aggravii finanziari e notevoli disagi sociali ed economici per le comunità locali;

a differenza del passato, l'azione del Governo si è particolarmente distinta nella direzione di un corretto utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione; ciononostante l'esigenza di procedere con tempestività alle spese post-sisma può essere messa a repentaglio dalla pesantezza della macchina amministrativa;

il Presidente del Consiglio, nel corso della sua visita a Catania del 27 dicembre scorso, ha rassicurato personalmente i cittadini delle zone colpite, ma permane in molti il timore nei confronti di un sistema che, a causa dei troppi passaggi burocratici, rischia di rivelarsi incapace di risolvere i problemi legati alla ricostruzione,

impegna il Governo

a dare maggior risalto, nelle ordinanze che verranno adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in corso di conversione, al ruolo dei comuni al fine di coinvolgerli con più efficacia nella fase di gestione e consentire una rapida realizzazione degli interventi.

9/3664/2. Lo Presti, Catanoso.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in corso di conversione prevede lo stanziamento di 700 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Molise e della

provincia di Catania, nonché per consentire interventi urgenti in altri territori colpiti da calamità naturali;

tale provvedimento rappresenta una risposta concreta ed immediata da parte del Governo alle molteplici esigenze delle popolazioni così gravemente danneggiate;

al comma 3 dell'articolo 1 è previsto che si provvederà alla ripartizione dei fondi con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da predisporre in accordo con le regioni interessate;

i comuni della provincia di Catania, duramente colpiti dal sisma del 29 ottobre scorso, guardano con fiducia alla destinazione delle risorse finanziarie ma esprimono al tempo stesso preoccupazione nei confronti di un sistema che, a causa dei troppi passaggi burocratici, rischia di rivelarsi incapace di risolvere i problemi legati alla ricostruzione;

di tali esigenze si è fatto carico lo stesso Presidente del Consiglio, il quale, nel corso della sua visita in Sicilia del 27 dicembre 2002, si è potuto rendere conto di persona della drammaticità della situazione, sia sul versante del sisma che su quello dell'eruzione dell'Etna;

ad aggravare ancora di più il quadro dell'emergenza si è aggiunta l'abbondante caduta di cenere vulcanica che ha arrecato notevoli e ingenti danni ai raccolti e alle produzioni, nonché alle attività turistiche e commerciali;

quest'ultimo fenomeno, in particolare, ha messo in ginocchio un'agricoltura già pesantemente danneggiata dai continui eventi atmosferici degli ultimi anni, come la siccità;

le ricognizioni effettuate dalle principali organizzazioni di categoria hanno evidenziato che il settore più colpito risulta quello agrumicolo, da tempo attraversato da una profonda crisi strutturale,

impegna il Governo

a considerare prioritariamente, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia

per le zone della provincia di Catania colpite da calamità naturali, le urgenti necessità del mondo agricolo al fine di rilanciare un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'isola.

9/3664/3. Losurdo, Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

premessi che:

l'eruzione dell'Etna del 27 ottobre 2002 ha, come è noto, duramente colpito i comuni che sorgono alle pendici del vulcano, in particolare gli abitati di Nicolosi e Linguaglossa, provocando ingenti danni alle strutture turistico-ricettive, con gravi ripercussioni sull'economia locale;

ad aggravare ancora di più il quadro di una situazione già difficile si sono aggiunti altri due fenomeni, e cioè la tromba d'aria del 21 novembre 2002 e l'abbondante caduta di cenere vulcanica che così notevoli disagi ha arrecato alla popolazione residente;

sin da quando le escursioni alle quote sommitali dell'Etna venivano garantite a dorso di mulo, il sistema economico e produttivo di tali paesi è stato profondamente legato al vulcano;

prima che le recenti calamità naturali intervenissero a modificare strutture e infrastrutture, le stazioni turistiche garantivano centinaia di posti di lavoro negli alberghi, ristoranti, negozi di *souvenir*, impianti di risalita e attività indotte;

sin dall'inizio dell'eruzione gli operatori economici sono stati costretti ad abbandonare le normali attività e non hanno potuto far fronte agli impegni già assunti con i fornitori ed i clienti; a tale stato di cose deve aggiungersi il diminuito flusso turistico, anche a causa della prolungata chiusura dell'aeroporto di Catania;

da più parti si auspica la presentazione di un disegno di legge che istituisca l'Autorità unica per le emergenze sull'Etna, in grado di valorizzare opportunamente

la professionalità delle guide e pronta ad intervenire con appositi piani da predisporre in base alle diverse tipologie di calamità;

i comuni colpiti, sin da subito, hanno manifestato la volontà di procedere ad una pronta ricostruzione di quanto andato distrutto, magari utilizzando strutture che meglio si adattano all'emergenza vulcanica e che la tecnica attuale permette;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, contenente la disciplina degli interventi di emergenza, rappresenta una prima ed importante risposta da parte del Governo ma solo in parte risolve i problemi relativi al ripristino e alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall'eruzione dell'Etna;

anche al fine di rilanciare il turismo della zona, le autorità locali ritengono ormai indispensabile un piano nazionale di promozione e valorizzazione dell'immenso patrimonio naturale etneo,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di ripartizione dei fondi destinati alla Sicilia per le zone della provincia di Catania colpite da calamità naturali, adeguate risorse finanziarie per far fronte alle esigenze del comparto turistico e commerciale così gravemente danneggiato dall'eruzione dell'Etna del 27 ottobre 2002 e consentire così la ripresa dell'economia locale.

9/3664/4. Scalia, Catanoso, Lo Presti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3664;

considerato che l'articolo 1 si pone l'obiettivo di destinare finanziamenti, sotto forma di mutui, in favore dei territori colpiti da calamità naturali;

osservato che il decreto-legge n. 691 del 1994 ha dettato disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle ec-

cezionali avversità atmosferiche nella prima decade del mese di novembre 1994;

rilevato che il citato decreto-legge, agli articoli 2 e 3, ha previsto la concessione, da parte di Mediocredito Centrale ed Artigiancassa, di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate;

considerato che l'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 prevede che, nell'ambito delle residue disponibilità di cui ai citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, ricomprendendo tutte le spese sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti il novembre del 1994;

rilevato, a tal fine, che i criteri e le modalità di attuazione di tale ultima disposizione sono stabiliti con apposito regolamento adottato con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e delle attività produttive;

considerato altresì che tale regolamento non è stato ancora emanato, sebbene siano trascorsi oltre 14 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001;

impegna il Governo

a garantire che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e delle attività produttive, attuativo dell'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001, sia emanato in tempi brevissimi e, comunque, entro e non oltre la data del 30 aprile 2003.

9/3664/5. Stradella.

La Camera,

premessi che:

la legislazione attuale appare lacunosa in materia di indennizzo degli amministratori comunali che nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connesse con eventi emergenziali, rimangano vittime di incidenti o subiscano danni personali fino a perdere la vita;

uno specifico caso si è verificato nel comune di Torino di Sangro, provincia di Chieti, dove il sindaco Donato Iezzi ha perso la vita mentre era impegnato come responsabile della protezione civile locale ad effettuare un sopralluogo in una zona allagata nel corso della calamità che ha colpito l'Abruzzo meridionale alla fine dello scorso mese di gennaio;

impegna il Governo

a predisporre atti normativi che consentano di indennizzare gli amministratori comunali che rimangano vittime di incidenti e subiscano danni personali o perdano la vita nel corso dell'espletamento delle loro funzioni.

9/3664/6. Borrelli, Aracu, Castellani, De Laurentiis, Lolli, Crisci, Mariotti, Marini, Cialente, Rava, Rossiello, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Folenà.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 15 del 2003, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

premessi che:

in diverse regioni, interessate da eventi sismici ed alluvionali, gli interventi di ricostruzione programmati non sono avviati in quanto non sono risultate sufficienti le risorse messe a disposizione;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse per favorire il finanziamento di progetti cantierabili e

piani operativi già approvati dagli enti attuatori allo scopo di favorire il completamento degli interventi di riparazione dei danni scaturiti in seguito ad eventi sismici ed alluvionali verificatisi in diverse regioni.

9/3664/7. Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Carli, Franci, Innocenti, Folena.

La Camera,

premessi che:

la situazione nelle aree colpite dalle calamità naturali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 286, necessita sia di interventi finanziari, sia di maggiore sicurezza su chi potrà usufruire di tali interventi;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di includere nei finanziamenti previsti dalla presente legge, tutte le aree, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, alle quali è stato riconosciuto ufficialmente di essere state colpite da un grado di magnitudo pari o superiore a cinque punti.

9/3664/8. Grotto, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 sono stati predisposti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

tale ordinanza non specificava i comuni che nelle due province erano destinatari di tali interventi e ciò ha creato una situazione di confusione e di attesa;

per quanto riguarda la provincia di Foggia i comuni che risultano avere subito dei danni strutturali sono i seguenti: Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Stabia, Celenza Valfortore, San Marco la

Catola, Pietramontecorvino, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Chieuti e Scalo, Poggio Imperiale, Serracapriola, Lesina, Apricena, Biccari, Faeto, Celle San Vito e Alberona;

impegna il Governo

a ratificare con una nuova ordinanza quali siano i comuni che nelle province di Campobasso e Foggia potranno usufruire dei fondi e delle agevolazioni previste per le aree colpite dal sisma, al fine di evitare le attuali situazioni di attesa e incertezza.

9/3664/9. Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

le situazioni nelle aree colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è, ancora oggi, di oggettiva emergenza e di conseguenza, vi è la necessità di predisporre un prolungamento nel tempo delle misure di sospensione degli obblighi tributari e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di prolungare i termini di sospensione, previsti dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, a tutto il 31 dicembre 2003;

a valutare l'ipotesi di emanare, un decreto-legge o un atto simile che allarghi la sospensione dei termini, previsti dall'articolo 4, della medesima legge, per quanto riguarda l'adempimento dei camionali e contributi agrari.

9/3664/10. Folena, Di Gioia, Bonito.

La Camera,

premessi che:

l'entità e l'estensione dei danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito le popolazioni di cui alla legge 27

dicembre 2002, n. 286, è tale da richiedere misure straordinarie per consentire le necessarie opere di ricostruzione;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di riconoscere agli enti locali interessati dalle calamità naturali di cui sopra, per i lavori di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

9/3664/**11**. Bonito, Di Gioia, Folena.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione del 23 novembre scorso ha colpito le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

risultano gravemente danneggiate abitazioni civili e strutture pubbliche, oltre che numerose attività produttive e commerciali;

sono state colpite attività agricole con danneggiamenti che avranno ripercussioni anche negli anni a seguire;

le principali arterie di comunicazione delle zone alluvionate necessitano di interventi finalizzati al ripristino delle stesse;

gli spostamenti dei cittadini e le attività economiche risultano in molti casi pregiudicati dalla situazione delle infrastrutture viarie;

è stato tempestivamente proclamato lo stato di emergenza;

il pronto ed efficace intervento dei dicasteri competenti della protezione civile, delle forze dell'ordine, dei responsabili delle istituzioni locali, oltre che di encomiabili volontari ha consentito il superamento della prima fase dell'emergenza;

a tutt'oggi permangono situazioni critiche che investono le condizioni di vita degli abitanti delle case danneggiate e distrutte;

molte attività produttive continuano a versare in stato di crisi in conseguenza dei danni subiti;

impegna il Governo

a studiare un intervento finalizzato al superamento della fase di emergenza conseguente agli eventi calamitosi verificatesi nel corso dell'anno 2002, a favorire il ripristino delle condizioni di efficienza e normalità delle infrastrutture e a ristabilire dignitose condizioni di vita per le popolazioni con particolare riguardo per le zone montane e le vallate colpite dall'alluvione del 23 novembre scorso.

9/3664/**12**. Jannone, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione dello scorso novembre ha causato gravissimi danni in molti territori alpini e prealpini delle regioni del Nord;

nella fase di emergenza si è rivelata fondamentale l'opera di supporto logistico e di assistenza svolta dalle associazioni di volontariato e di protezione civile;

tali associazioni iscritte agli albi provinciali e nazionali stanno di fatto diventando risorsa insostituibile ed irrinunciabile delle fasi dell'emergenza e del post-emergenza;

impegna il Governo

a riconsiderare gli aspetti correlati alle appostazioni previste per il sostegno delle associazioni di protezione civile.

9/3664/**13**. Scherini, Jannone.

La Camera,

premesso che:

le calamità naturali, oggetto del decreto-legge 7 febbraio 2003 n. 15, hanno determinato gravi danni all'agricoltura che non sono limitati alle sole coltivazioni in atto, ma che si estenderanno anche alle prossime a causa dei tempi necessari per il ripristino dei terreni;

il limite del 35 per cento previsto dalle legge n. 185 del 1992 per il riconoscimento dei danni risulta eccessivamente penalizzante per i produttori agricoli che frequentemente subiscono danni per almeno due campagne produttive;

impegna il Governo

ad attuare procedure che risultino adeguate al fine di derogare dal limite del 35 per cento del danno accertato nell'applicazione della provvidenza della legge n. 185 del 1992 in analogia a quanto già previsto per i fatti alluvionali del 1994 e compatibilmente con le previsioni europee in materia di aiuti di Stato.

9/3664/**14.** Rava, Dameri, Preda, Marcora.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative presso il Consiglio europeo per consentire l'applicazione di una aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto in tutti i casi di ricostruzione di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali.

9/3664/**15.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede la ripartizione dei limiti d'impegno autorizzati ai sensi del presente decreto-legge attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, hanno colpito gravemente le regioni settentrionali, provocando ingenti danni, frane e interruzioni anche alle strade statali;

considerato che occorre procedere al più presto al ripristino delle normali condizioni viabilistiche dei territori colpiti dalle calamità naturali, al fine di evitare disagi e disservizi alla popolazione;

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1, a destinare specifiche risorse alla ricostruzione della rete viaria statale, danneggiata dagli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664/**16.** Guido Dussin, Parolo, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1, destina la quota non vincolata dei finanziamenti previsti dal presente decreto-legge, fino ad un massimo del 40 per cento, ad interventi individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge;

impegna il Governo

a provvedere attraverso una specifica ordinanza al finanziamento, nell'ambito della quota non vincolata delle risorse di cui al presente decreto-legge, degli interventi di completamento dei piani di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e

novembre 2000, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

9/3664/**17**. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, una specifica delega ai commissari straordinari nominati ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, affinché gli stessi possano individuare idonei criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate, anche in deroga alle procedure vigenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali.

9/3664/**18**. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

tenuto conto altresì che, diversamente a quanto previsto in occasione di

precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002, concernente gli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

considerato che non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, la sospensione dei termini contributivi, nonché dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni, relativamente agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664/**19**. Stucchi, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1, prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3, dell'articolo 1, che i redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

9/3664/**20**. Caparini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana.

La Camera,

tenuto conto che:

a) con l'articolo 69 della legge finanziaria per il 2003 sono state inserite modifiche al calcolo del danno subito dalle aziende agricole a seguito degli eventi calamitosi, inserendo nel predetto calcolo il valore della produzione zootecnica;

b) tale inserimento determina una indubbia penalizzazione nelle aziende agricole ad orientamento misto;

impegna il Governo

a rivedere la normativa in essere escludendo dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche nelle aziende ad ordinamento misto.

9/3664/**21**. Marcora, Rava.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, contiene interventi urgenti a favore delle zone colpite da calamità naturali, ed in particolare l'articolo 4-*bis* concede benefici in favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000;

considerato che lo stesso articolo 4-*bis* ha stabilito che ai soggetti ed alle

imprese già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte è assegnato un contributo fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione delle abitazioni principali, ovvero fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti in conseguenza dell'alluvione dell'ottobre e novembre 2000;

considerato altresì che il predetto contributo è invece attribuito in misura percentuale inferiore nei confronti delle imprese e dei soggetti non ritenuti bialluvionati;

rilevato che molti soggetti, pur avendo subito danni in occasione dell'alluvione del 1994, non avendo presentato a suo tempo domanda di concessione dell'indennizzo risultano ingiustamente penalizzati in quanto il contributo previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 279 del 2000 non è attribuito nella misura del 100 per cento dell'ammontare dei danni;

impegna il Governo

nell'ambito dell'utilizzazione dei finanziamenti per il completamento degli interventi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, previsti dal comma 29 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quota parte sia destinata, ove possibile, al riconoscimento del contributo nella misura del 100 per cento, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 279 del 2000, a coloro che avendo subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre 1994 in Piemonte debitamente certificati, ed avendo poi subito ulteriori danni in conseguenza dell'alluvione del novembre 2000, non hanno presentato entro il termine prescritto la richiesta di indennizzo dei danni conseguenti al primo evento alluvionale.

9/3664/**22**. Rosso, Patria, Viale, Stradella, Zanetta.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Rifinanziamento dei programmi di edilizia sanitaria)**

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

la sanità ospedaliera pubblica, spesso di qualità molto elevata, è a volte paralizzata da strutture vetuste e fatiscenti, che possono recare grave pregiudizio non solo alla qualità dell'assistenza alberghiera prestata, ma rischiano di incidere, dequalificandola, anche sull'assistenza sanitaria;

è assolutamente necessaria una politica di ammodernamento delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, investendo nelle ristrutturazioni e nell'innovazione, così da riadattare le strutture obsolete, mettendole a norma, rendendole consone alle esigenze dei tempi e permettendo agli ospedali e alle aziende ospedaliere pubbliche, in particolare a quelle di interesse nazionale, di offrire strutture all'altezza della elevata qualità dell'assistenza prestata;

nella legge finanziaria per il 2003 non sono state previste le risorse per portare a compimento i programmi di edilizia sanitaria, ma il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Valpiana 9/3200-bis/210 in cui si chiede un impegno a rifinanziare l'articolo 20 della legge finanziaria per il 1988 (legge n. 67 del 1988) —:

cosa intenda fare per ottemperare all'impegno preso, al fine di permettere alle regioni di avviare un piano straordinario di ristrutturazioni, a partire, prioritariamente, da quelle le cui pratiche di realizzazione sono in corso e da quelle già in parte finanziate. (3-02021)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 2 – Vicende connesse al rinnovo contrattuale del comparto scuola)**

VOLONTÈ, RANIELI e DORINA BIANCHI. — *Al Ministro della economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, un incremento del fondo (*ex* articolo 50 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di oltre 380 milioni di euro per l'anno 2003;

lo stesso articolo subordina l'incremento del fondo ad una riduzione del rapporto docenti alunni, da realizzare attraverso il contenimento dei posti in organico, avvenuto con il decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002 che ha disposto, per l'anno 2002/2003, la riduzione di 8.500 posti rispetto all'anno precedente in sede di determinazione dell'organico di diritto;

sembrerebbe « scomparso » dall'agenda dei rinnovi contrattuali dell'ARAN. L'accordo del comparto scuola che, con il suo milione di dipendenti, è il più nutrito del pubblico impiego e nonostante il fatto che sia stato il primo comparto ad avviare la trattativa proprio in virtù dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria e di un accordo con le parti sociali —:

se le economie di spesa richieste quali presupposti per l'impiego del fondo citato in premessa siano state puntualmente realizzate dal ministero interessato e, in caso di risposta affermativa, quali

siano i motivi che stanno conducendo alla mancata definizione del rinnovo contrattuale del comparto scuola, scaduto il 31 dicembre 2001. (3-02022)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 3 – Privatizzazione della Atisale Spa)**

MILIOTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per la privatizzazione in corso dell'Atisale spa il sottosegretario all'economia e delle finanze, onorevole Armosino nella seduta della VI Commissione della Camera dei deputati il 23 gennaio 2003, in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Leone ha confermato che la procedura adottata prevede sia la salvaguardia per un triennio dei livelli di occupazione sia il mantenimento dell'unitarietà aziendale;

gli impegni in questione ed il divieto di compiere atti di disposizione delle azioni acquistate hanno influito fortemente su quanti avevano manifestato interesse ad acquistare la società Atisale. Molti di essi si sono ritirati mentre, tra quelle presentate, un'offerta a superato le altre con uno stacco singolare. Se gli oneri prospettati dall'*advisor* a coloro che erano interessati all'acquisto si rivelassero in concreto eludibili, tutta la procedura risulterebbe pretestuosa e strumentale rispetto ad un esito preconstituito;

nella dichiarazione del sottosegretario non è precisato il soggetto nei cui confronti l'acquirente di Atisale assumerà gli obblighi di cui sopra. Va quindi ricordato che il soggetto venditore è ETI spa di cui è in corso la privatizzazione ed è inconcepibile che il compratore di ETI si trovi ad aver acquisito il diritto di rinunciare in corso del triennio, magari contro compenso, all'osservanza degli impegni assunti dal compratore di Atisale;

nella risposta del sottosegretario, inoltre, non risulta esplicitamente escluso

che vengano attribuite alla società Atisale, e tornino quindi a profitto del suo acquirente, le *royalties* per la produzione di sale dovute da Enichem per il giacimento di Belvedere Spinello e da Solvay per il giacimento di cui era concessionaria perpetua l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

negli atti della procedura non era palesata una tale evenienza, la quale per quanti ne erano a conoscenza, comportava un incremento del valore della società Atisale, tale da giustificare lo scostamento che si è riscontrato tra i prezzi offerti dai concorrenti all'acquisto —:

quali concrete garanzie siano state adottate o si intendono adottare per impedire l'elusione degli impegni triennali da parte dell'acquirente di Atisale e da parte di Eti (di prossima privatizzazione) per assicurare che restino di esclusiva pertinenza dello Stato le *royalties* per la produzione di sale e, in particolare, quella dovuta da Solvay in forza del contratto stipulato con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 24 aprile 1996. (3-02023)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 4 – Ipotesi progettuali relative alla linea Milano-Venezia dell'alta capacità ferroviaria)**

GIORGIO CONTE, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LO-

SURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* . — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della progettazione del tratto della linea Milano-Venezia dell'alta capacità ferroviaria, in particolare nel territorio vicentino, a conclusione del tavolo istruttorio, sono rimaste all'esame due ipotesi di tracciato, uno proposto dalla società Tav per conto di Rete ferroviaria italiana, in affiacamento all'autostrada A4, e uno proposto e progettato dal comune di Vicenza;

il progetto del comune di Vicenza prevede l'interramento in *tunnel* profondo della linea, con fermata a Vicenza e la realizzazione di una nuova stazione sotterranea; questa ipotesi è tecnicamente in grado di rispondere efficacemente a tutte le esigenze di collegamento tra la linea storica e la nuova linea Tav, tra la stazione attuale e quella sotterranea di progetto ed è in grado altresì di garantire le necessarie sinergie tra le parti del sistema dedicate al servizio passeggeri e quelle rivolte al servizio merci; è previsto inoltre un collegamento con la direttrice merci per Treviso, ritenuta strategica per il quadrante nord-est;

la proposta del comune di Vicenza, oltre a garantire la fermata della nuova linea in centro città, risulta essere l'unica soluzione progettuale che annulla di fatto l'impatto ambientale nel territorio vicentino, caratterizzato da zone collinari di pregio paesaggistico e da aree con un alto tasso di insediamento abitativo e artigianale-industriale;

a fronte di gravi ritardi nella redazione dell'analisi « *multicriteria* » compa-

rativa da parte del gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto fornire una comparazione completa delle due ipotesi ancora aperte, il comune di Vicenza ed i comuni contermini hanno affidato un incarico volto ad approfondire metodi e criteri utilizzati; il progetto del comune di Vicenza è l'unico ad aver ricevuto il consenso di tutti i comuni interessati alla tratta in provincia di Vicenza, oltre che di tutte le associazioni di categoria, della camera di commercio e dalla provincia di Vicenza —:

quale sia il parere e la posizione del Governo sulle due ipotesi progettuali ancora aperte se il Governo sia intenzionato a sostenere o meno l'ipotesi progettuale del comune di Vicenza, quali siano gli effettivi studi comparativi sui quali il ministero intenda strutturare la decisione e, qualora il Governo intendesse percorrere e sostenere la soluzione proposta dal comune di vicenza, quali siano le posizioni e i successivi passaggi istituzionali che intenda adottare e quali iniziative concrete il Governo intenda adottare al fine di veder garantito, per un'opera importante e necessaria per l'economia e l'intero sviluppo del Paese, il minor impatto ambientale in una zona di vocazione agricola e di grande pregio paesaggistico e per la quale si impegnano ingenti investimenti turistico-culturali. (3-02028)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 5 — Intenti del Governo nella conduzione della politica estera sulla crisi irachena)**

MONACO. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento*. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano francese « *Le Figaro* » del 27 febbraio 2003 dava ampio spazio ad una trascrizione dell'intervento del Presidente del Consiglio italiano nel corso del vertice europeo straordinario sull'Iraq del 17 febbraio 2003 in cui il *premier* affermava tra l'altro: « gli Usa non rinunceranno alla guerra, noi dobbiamo agire in

funzione della *realpolitik*, dobbiamo dunque parlare in termini di ultimatum » e aggiungeva « dobbiamo spiegare alle nostre opinioni pubbliche i veri rapporti di forza nel mondo di oggi »;

il Presidente del Consiglio, nel suo intervento alla Camera del 19 febbraio 2003, affermava, al contrario, che il Governo aveva continuato « a lavorare per la pace, con determinazione e con assoluta, assoluta coerenza indicando come priorità « il disarmo del regime iracheno in tempi stretti e con mezzi pacifici » e invitando gli Stati Uniti a « guardarsi dal coltivare la solitudine »;

le conclusioni del Consiglio europeo, richiamate espressamente nell'Aula della Camera dall'onorevole Berlusconi e dalla mozione presentata dalla maggioranza, riaffermano come l'obiettivo dell'Unione europea sia quello di raggiungere pacificamente l'obiettivo del disarmo pieno ed effettivo di Saddam Hussein, sottolineando l'esclusiva centralità del Consiglio di sicurezza dell'Onu nella gestione della crisi irachena;

nel corso del dibattito parlamentare, l'onorevole Berlusconi aveva respinto le accuse di incoerenza nella conduzione della politica estera, invitando a confrontare gli interventi ufficiali e le dichiarazioni rese alla stampa dall'inizio della crisi ad allora;

alla luce delle rivelazioni del quotidiano francese si riscontra una patente contraddizione tra il Berlusconi che parla di *ultimatum* e invita al realismo i *partner* europei, stimolandoli a schierarsi risolutamente per la guerra oramai decisa, e le dichiarazioni rese due giorni dopo alle Camere, di segno moderato e all'insegna del ricorso a mezzi diplomatici e politici:

quale sia, tra le differenti e contrastanti linee politiche presentate dal Governo in diverse sedi istituzionali ovvero annunciate ai mezzi di stampa, l'effettivo intendimento del Governo nella conduzione della politica estera riguardo lo svolgimento della crisi irachena e come sia possibile conciliarle tra loro;

se sia intenzione del Governo comunicare al Parlamento, una volta accertata l'effettiva esistenza, tale linea di condotta politica in un frangente di crisi così rilevante;

se, in particolare, il Governo ritenga legittima, anche se non auspicabile, un'azione militare sulla base delle sole previsioni della risoluzione 1441 ovvero ritenga indispensabile una nuova risoluzione;

se, conseguentemente, in caso di un'azione militare condotta dagli Stati Uniti o da una più ampia coalizione, in assenza di un esplicito mandato Onu, il Governo condividerebbe tale decisione e la sosterebbe anche solo politicamente.

(3-02024)

(4 marzo 2003)

#### **(Sezione 6 - Tempi di esercizio della delega in materia di mercato del lavoro)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCAARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, PAGLIARINI, PAROLO POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro », che consiste in una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicate nel « Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia », elaborato dal Governo nell'ottobre 2001;

scopo della predetta legge delega è di innovare il mercato del lavoro, nel senso di modernizzare e razionalizzare il sistema del collocamento pubblico, liberalizzare il collocamento privato, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e di mantenere l'impegno che il Governo si è prefissato, ovvero portare al termine della

legislatura il tasso di occupazione complessivo intorno al sessanta per cento, quello femminile al 46 per cento e quello dei lavoratori più anziani al 40 per cento;

un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è il termine entro il quale il Governo dovrà adottare i decreti legislativi attuativi della legge medesima, termine che appare alquanto stentato se si considera la cospicua quantità e complessità di deleghe in essa contenute:

se il Governo ritenga di potere rispettare il termine di dodici mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, ovvero se la loro elaborazione sia già *in itinere*, eventualmente indicando quali tra i decreti medesimi siano prossimi alla presentazione nonché illustrando l'impatto che gli stessi avranno sul tasso occupazionale. (3-02025)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 7 – Rifinanziamento dell'istituto del reddito minimo di inserimento)**

TURCO, LOLLI, OLIVERIO, CIARENTE, INNOCENTI, RUZZANTE, BATTAGLIA, GIACCO, PETRELLA, CORDONI, DI SERIO D'ANTONA, NICOLA ROSSI, LABATE, LUCÀ, MARIOTTI, LUMIA, ADDUCE, LUONGO, ROSSIELLO, BOVA e CRISCI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge Finanziaria per il 2003 non è stato rifinanziato l'istituto del reddito minimo di inserimento;

numerosi comuni hanno già esaurito i fondi e sono stati costretti a sospendere l'erogazione delle quote previste per i cittadini coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

in alcune realtà del Mezzogiorno, in conseguenza di ciò, si è determinata una situazione di forte tensione sociale, prevedibilmente destinata ad allargarsi via via che i comuni avranno esaurito i fondi residui;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto, in un incontro con i rappresentanti degli enti locali coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento, un prolungamento dell'intervento sino al giugno 2003;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento e a verificare la possibilità di coinvolgere le regioni nel finanziamento dell'altro 50 per cento;

dopo oltre un mese dall'assunzione di questo impegno, nessuna notizia è stata fornita agli enti locali, che sono in attesa di direttive da parte del ministero e di comunicazioni relativamente alla copertura finanziaria della proposta di prolungamento fino a giugno 2003 del provvedimento —:

cosa intenda fare il Ministro interrogato di fronte a migliaia di famiglie che sono in attesa di conoscere decisioni riguardanti il proprio futuro e che sono state vergognosamente lasciate sole e senza informazioni, se non intenda dare immediate comunicazioni ai comuni in relazione agli impegni assunti dal ministero nell'incontro richiamato in premessa con i rappresentanti degli enti locali interessati e come intenda affrontare il problema del reddito minimo di inserimento anche dopo il mese di giugno 2003, indicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali come data limite per il prolungamento del provvedimento. (3-02026)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 8 – Informazioni fornite all'Inps sulle spettanze dei pensionati)**

SANTORI — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere, premesso — che:

ogni pubblico dipendente ha il dovere di dare informazioni esatte e non tendenziose ai cittadini;

il Governo, come preannunciato, ha ridotto diverse imposte per i contribuenti, tra cui l'Irpef per le fasce di reddito più basse;

proprio per tutelare al massimo tutti i cittadini è stata inserita, nella legge finanziaria per il 2003, una clausola di salvaguardia che garantisce che il prelievo Irpef non sia in ogni caso superiore a quello dell'anno precedente;

risulta all'interrogante che, purtroppo, presso numerosi uffici dell'Inps ai pensionati che chiedono delucidazioni verbali circa il minore importo mensile ricevuto, vengono date risposte fuorvianti e si sostiene che ciò dipende da una più gravosa tassazione voluta dall'attuale Governo, mentre invece la causa è da ricer-

carsi o nelle mutate condizioni di reddito complessivo del pensionato o, nella maggior parte dei casi, nella restituzione cadenzata di indebite somme percepite precedentemente;

quali iniziative nei confronti dell'Inps intenda assumere affinché l'Istituto fornisca informazioni esatte e complete sulle spettanze dei pensionati, al fine di evitare che episodi di cattiva informazione possano prestarsi ad infondate speculazioni politiche e quali misure si ritenga di mettere in atto al fine di consentire a tutti i pensionati di conoscere rapidamente, con semplicità e chiarezza, le cause dell'eventuale diminuzione, spesso solo temporanea, di trattamenti pensionistici. (3-02027)

(4 marzo 2003)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0002750\*